

Ricorso contro la sentenza definitiva - Sopravvenuta inammissibilità - Cass. Ord. 15411/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Riforma o cassazione della sentenza non definitiva - Conseguenze - Ricorso contro la sentenza definitiva - Sopravvenuta inammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

La parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la successiva sentenza definitiva, attesa la mancanza di un provvedimento impugnabile. Difatti la riforma o la cassazione di una sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, e ciò anche in presenza di un giudicato formale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza con la quale il giudice del gravame aveva pronunciato su una sentenza definitiva emessa dal Tribunale in tema di risarcimento del danno per occupazione acquisitiva; ciò perché, nel frattempo, altro giudizio di cassazione, avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione, si era concluso con la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo).

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 15411 del 06/06/2019 (Rv. 654272 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Proc_Civ_art_279](#), [Cod_Proc_Civ_art_336](#)